

OVERVIEW TRANSIZIONE 4.0



Transizione 4.0 è un nuovo piano nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico che ha l'obiettivo di stimolare gli investimenti privati e di sostenere le imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.



Le sue caratteristiche

La nuova procedura sostituisce e amplia le precedenti misure del superammortamento e dell'iperammortamento con il credito d'imposta, riferendosi agli investimenti riguardanti: beni materiali e immateriali non 4.0 (ovvero non funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0); beni materiali e immateriali 4.0; ricerca e sviluppo; innovazione tecnologica; innovazione green e digitale; design e ideazione estetica; formazione 4.0.

Ogni fattispecie ha le proprie caratteristiche, come riportato negli approfondimenti.



Le tempistiche e le modalità di fruizione del credito

In riferimento alle tempistiche, in generale i crediti d'imposta sono previsti per 2 anni e decorrono dal 16 novembre 2020. Inoltre, è stata confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell'importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi, quindi entro giugno 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, tranne in alcuni specifici casi riportati nell'approfondimento.

La fruizione può avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0", oppure, dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0".



Gli adempimenti richiesti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, e a richiedere una relazione di stima in casi di beni rientrati nell'allegato A e B.

Inoltre, per lo stesso scopo, le fatture e gli altri documenti riguardanti l'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla norma agevolativa, ossia una dicitura simile alla seguente: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019".

APPROFONDIMENTI



Le caratteristiche del credito d'imposta per ogni tipologia di investimento

Beni materiali "ex super" (ovvero rientranti nel superammortamento)

Il credito d'imposta è pari al 10% del costo sostenuto per il solo anno 2021. Per gli investimenti effettuati in un arco temporale differente, il credito d'imposta sarà pari al 6% del costo sostenuto.

Beni materiali e immateriali per implementazione del lavoro agile

Il credito d'imposta è pari al 15% del costo sostenuto per il solo anno 2021. Per gli investimenti effettuati in un arco temporale differente, invece, il credito d'imposta sarà pari al 6% del costo sostenuto.

Beni immateriali non 4.0 (ovvero non funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0)

Il credito d'imposta è pari al 10% del costo sostenuto per il solo anno 2021. Per gli investimenti effettuati nel 2022, tale credito sarà pari al 6% del costo sostenuto.

Beni materiali 4.0

Le aliquote del credito d'imposta si differenziano con riferimento alla spesa sostenuta, nello specifico:

- Per spese inferiori a € 2,5 milioni : il credito d'imposta sarà pari al 50% del costo sostenuto nel 2021 e al 40% nel 2022;
- Per spese superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni: il credito d'imposta sarà pari al 30% del costo sostenuto nel 2021 e al 20% nel 2022;
- Per spese superiori a € 10 milioni e fino a € 20 milioni il credito d'imposta sarà pari al 10% del costo sostenuto nel 2021 e nel 2022.

Beni immateriali 4.0

Il credito d'imposta sarà pari al 20% della spesa sostenuta per tutto il periodo di riferimento della norma, ossia 2021 e 2022 (precedentemente era al 15%).

Il tetto massimo di spesa è pari a € 1 milione (precedentemente era pari a € 700 mila).

Ricerca e sviluppo

Il credito d'imposta sarà pari al 20% della spesa sostenuta per tutto il periodo di riferimento della norma, ossia 2021 e 2022 (precedentemente era al 12%).

Il tetto massimo di spesa è pari a € 4 milione (precedentemente era pari a € 3 milioni).

Innovazione tecnologica

Il credito d'imposta sarà pari al 10% della spesa sostenuta per tutto il periodo di riferimento della norma, ossia 2021 e 2022; in precedenza era al 16%.

Il tetto massimo di spesa è pari a € 2 milione; in precedenza era pari a € 1,5 milioni.

Innovazione green e digitale

Il credito d'imposta sarà pari al 15% della spesa sostenuta per tutto il periodo di riferimento della norma, ossia 2021 e 2022 (precedentemente era al 10%).

Il tetto massimo di spesa è pari a € 2 milione (precedentemente era pari a € 1,5 milioni).

Design e ideazione estetica

Il credito d'imposta sarà pari al 10% della spesa sostenuta per tutto il periodo di riferimento della norma, ossia 2021 e 2022 (precedentemente era al 6%).

Il tetto massimo di spesa è pari a € 2 milione (precedentemente era pari a € 1,5 milioni).

Formazione 4.0

Il credito d'imposta è stato esteso anche per gli investimenti di quest'ambito sostenuti tra il 2021 e il 2022. In particolare è riconosciuto in misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese al 60%, fermo restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione, sono tenute a inviare a consultivo, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Tale comunicazione è funzionale esclusivamente all'acquisizione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso al beneficio e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.



Le tempistiche e le modalità di fruizione del credito

Bisogna considerare alcune eccezioni riguardanti la fruizione del credito d'imposta:

- per gli investimenti in beni strumentali “ex super” (ovvero rientranti nel superammortamento) e in beni immateriali e materiali non 4.0 (ovvero non funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0) effettuati entro il 31/12/2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di € 5 milioni di, il credito d'imposta è fruibile in un anno, mentre i termini di decorrenza non subiscono variazioni;
- è ammessa la compensazione immediata (dall'anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali (ovvero quei beni materiali o immateriali rientranti e non nelle procedure di iper e super ammortamento);
- per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali (ossia quei beni materiali rientranti e non nelle procedure di iper e super ammortamento), la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti dalla legislazione vigente, come detto in precedenza.



Adempimenti richiesti

L'agenzia delle entrate si è espressa in merito all'obbligo di inserire il riferimento normativo in fattura fornendo i seguenti chiarimenti:

- la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell'apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea, oppure nell'integrazione elettronica;
- la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata *ex post*, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Inoltre, sempre in tema di adempimenti, in relazione agli investimenti riguardanti beni rientranti nell'allegato A (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») e B (Beni immateriali -software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0») della legge n. 232 del 11/12/2016, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedano caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei suddetti allegati e siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l'onere documentale descritto, può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.